Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 28 dicembre 1926** — **Numero 295**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Comune di Genova-Bolzaneto: Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate nella 2ª estrazione del 5 dicembre 1926.

Città di Camogli: Elenco delle cartelle dei prestiti comunali estratte per il rimborso.

Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 10ª estrazione del 27 novembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma: Elenco delle azioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 15 dicembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 52ª estrazione del 18 dicembre 1926.

Deputazione provinciale di Bologna: Titoli del prestito provinciale universitario sorteggiati il 15 dicembre 1926.

Provincia di Genova: Elenco delle obbligazioni dei prestiti provinciali estratte il 20 dicembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito civico dell'anno 1919 sorteggiate nella 6ª estrazione del 15 dicembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2419.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2090.
Approvazione dello statuto della Regia Università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 83. — COOP

Statuto della Regia Università di Napoli.

CAPO I.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Regia Università di Napoli è governata dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi o regolamenti generali.

Art. 2.

L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Collegio dei professori, dei liberi docenti, e degli studenti.

Il Rettore dà notizia sommaria della vita accademica, e un oratore designato per turno dalle Facoltà tiene un discorso su argomento di carattere generale.

Art. 3.

I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del Corpo Accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 4.

Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, sarà custodito dal Rettore, che ne apporrà la impronta sulle carte e documenti di maggiore importanza.

Art. 5.

Le Facoltà o Scuole, su richiesta di pubbliche autorità, e anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente parere su questioni di loro speciale competenza.

I proventi che eventualmente se ne ritraggano, potranno dal Consiglio di amministrazione essere destinati a vantaggio degli Istituti e Biblioteche delle rispettive Facoltà o Scuole.

SEZIONE II. — *Studenti e disciplina.*

Art. 6.

Gli studenti sono accolti nell'Università per ricevervi, con l'educazione scientifica che s'impartisce nei suoi istituti, anche una più elevata educazione morale, rivolta in particolar modo a formare in ciascuno il carattere e sviluppare le più alte qualità dello spirito.

Essi riceveranno, sotto ogni forma, cura ed assistenza, mercè le istituzioni a ciò destinate, quali sono l'Opera dell'Università, la Cassa scolastica ed ogni altra istituzione atta a dare sostegno morale e materiale agli studenti.

Art. 7.

L'Università esige che ogni studente sia e si dimostri conscio degli alti fini che l'Ateneo persegue, e degno di far parte della grande famiglia universitaria.

Art. 8.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 9.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguente sanzioni:
1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a 6 mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 10.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma secondo del presente ticolo relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 11.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 12.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

SEZIONE III. — *Norme comuni a tutte le Facoltà.*

Art. 14.

L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:
1° Facoltà di giurisprudenza;
2° Facoltà di lettere e filosofia;
3° Facoltà di medicina e chirurgia;
4° Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5° Scuola di farmacia.

Art. 15.

Ciascuna Facoltà e Scuola conferisce le lauree e i diplomi che sono indicati nelle sezioni seguenti.

Art. 16.

Salvo le disposizioni particolari contenute nelle sezioni seguenti, ogni corso ufficiale si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computati in esse gli esperimenti e gli esercizi di gabinetto o laboratorio.

Art. 17.

Entro il mese di maggio di ciascun anno i liberi docenti presentano alla segreteria il programma del corso che intendono di svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale, di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari, e dichiarando il numero delle ore settimanali di lezione.

Per i liberi docenti, che, per la prima volta, intendano di esercitare la libera docenza nell'Università di Napoli, tale termine è prorogato fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 18.

I programmi sono esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà o Scuola competente, e classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere d'insegnamento complementare.

Sono dichiarati pareggiati, a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria.

In nessun caso può essere dichiarato pareggiato il corso che si svolga in numero di ore inferiore a quello stabilito per il corso ufficiale corrispondente.

Art. 19.

Ogni Facoltà o Scuola, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi ai sensi dell'articolo precedente, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico così a titolo ufficiale, come a titolo privato.

In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma dell'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Art. 20.

L'ordinamento di ciascuna Facoltà o Scuola è quello indicato nelle sezioni seguenti.

Gli esami di profitto e di laurea sono regolati, oltre che dalle disposizioni particolari per ciascuna Facoltà o Scuola, dagli articoli seguenti.

Art. 21.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 22.

Gli esami hanno luogo normalmente alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 23.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito dall'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 24.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte:

a) dei professori che insegnano a titolo ufficiale le materie costituenti il gruppo;

b) di un privato docente di una delle materie che sono oggetto dell'esame, il quale abbia effettivamente insegnato e che non sia incaricato di insegnamento ufficiale, ovvero di un cultore della materia o di materia affine.

Nel caso che l'esame verta sopra una sola materia, la Commissione deve essere composta di due professori di ruolo e di un privato docente.

Il presidente della Commissione può, in caso di urgenza, sostituire uno o più membri assenti, con altri scelti nelle rispettive categorie.

Art. 25.

La Commissione delibera prima sull'idoneità del candidato, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente; quindi classifica il candidato secondo le norme dell'art. 87 del Regolamento generale universitario.

Art. 26.

Le Commissioni per l'esame di laurea o di diploma sono composte per ciascuna Facoltà o Scuola nel modo indicato nelle sezioni che seguono.

La Commissione delibera prima sull'idoneità del candidato, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente; quindi classifica il candidato giudicato idoneo a norma dell'art. 87 del Regolamento generale universitario.

CAPO II.

Sezione I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 27.

La Facoltà conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali.

Il corso di studi necessario per il conseguimento della laurea in giurisprudenza si svolge in quattro anni; il corso per il conseguimento della laurea in scienze politiche e sociali si svolge in due anni, ed è accessibile ai laureati in giurisprudenza.

Art. 28.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Filosofia del diritto;
7. Economia politica;
8. Statistica (metodologica e giudiziaria);
9. Diritto costituzionale;
10. Diritto amministrativo (biennale);
11. Diritto romano (biennale);
12. Diritto civile (biennale);
13. Diritto commerciale;
14. Diritto e procedura penale (biennale);
15. Diritto ecclesiastico;
16. Procedura civile e ordinamento giudiziario;
17. Scienza delle finanze;
18. Diritto internazionale;
19. Epigrafia e papirologia giuridica;
20. Esegesi delle fonti giuridiche romane;
21. Diritto canonico;
22. Diritto mussulmano;
23. Istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale;
24. Storia delle dottrine economiche;
25. Diritto marittimo;
26. Legislazione sociale;
27. Legislazione coloniale;
28. Statistica economica;
29. Contabilità dello Stato;
30. Scienza dell'amministrazione;
31. Diritto industriale;
32. Diritto diplomatico e consolare;
33. Diritto pubblico comparato.

Art. 29.

Lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, in giurisprudenza, deve iscriversi e superare gli esami di profitto in almeno diciannove materie, che può scegliere fra quelle elencate all'articolo precedente, nonchè — ma limitatamente a non più di tre — fra le materie seguenti:

Storia antica;
Storia moderna;
Paleografia;
Geografia;
Filosofia;
Storia della Filosofia;
della Facoltà di lettere e filosofia.
Medicina legale;
Antropologia criminale:
della Facoltà di medicina e chirurgia.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non s'iscriva ad almeno tre materie.

Art. 30.

La Facoltà potrà ogni anno, nel manifesto, di cui all'articolo 3 del Regolamento generale universitario, proporre uno o più ordini di studi che gli studenti potranno variare, salve sempre le precedenze di esami di cui all'art. 34.

Art. 31.

I laureati in giurisprudenza che aspirano alla laurea nelle scienze politiche e sociali debbono, nei due anni, frequentare i corsi e sostenere gli esami di sette discipline liberamente scelte nell'elenco seguente:

Scienza dell'amministrazione;
Contabilità dello Stato;
Storia economica;
Storia delle dottrine economiche;
Statistica economica;
Legislazione sociale;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto pubblico comparato;
Storia moderna (della Facoltà di lettere e filosofia).

Art. 32.

Il corso per la laurea in scienze politiche e sociali può ridursi ad un anno per quegli aspiranti che durante gli studi per la laurea in giurisprudenza abbiano a qualunque titolo frequentato i corsi e superati gli esami di tre fra le materie comprese nell'articolo precedente.

Art. 33.

I laureati dei Regi Istituti superiori di commercio e del Reale Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze possono essere iscritti al 3° anno del corso per la laurea in giurisprudenza, purchè forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo di materie che essi debbono frequentare e sulle quali debbono superare gli esami, e consiglia il piano degli studi.

Gli aspiranti forniti di qualsiasi altra laurea o diploma, purchè forniti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo.

Per questi la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso a quale anno di corso debbano essere iscritti, stabilisce il numero minimo di materie per le quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami, e consiglia il piano degli studi.

Analoghe norme di massima regolano la situazione dei giovani che, forniti di una laurea o diploma diverso dalla laurea in giurisprudenza, intendano conseguire la laurea in scienze politiche e sociali; e degli studenti che, non essendo laureati in giurisprudenza, abbiano iniziato in altra Università i corsi ivi stabiliti per la laurea in scienze politiche e sociali, e che intendano continuare gli studi nell'Università di Napoli.

La Facoltà, in questi casi, indicherà, volta per volta, l'ordine degli studi, nel quale potranno comprendersi anche insegnamenti propri del corso per la laurea in giurisprudenza.

Art. 34.

Gli esami di profittto si sostengono per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi nel suo manifesto annuale gli eventuali aggruppamenti per le varie discipline.

Gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Sono considerate come propedeutiche:

a) le istituzioni e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano, all'epigrafia e papirologia giuridica, all'esegesi delle fonti giuridiche romane;

b) la storia del diritto romano rispetto alla storia del diritto italiano e alle istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale;

c) le istituzioni di diritto civile rispetto al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto marittimo, al diritto industriale;

d) le istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto costituzionale, al diritto amministrativo, al diritto internazionale, alla legislazione coloniale, alla contabilità di Stato, alla scienza dell'amministrazione, al diritto pubblico comparato e al diritto diplomatico e consolare;

e) l'economia politica rispetto alla scienza delle finanze e alla storia delle dottrine economiche;

f) la statistica (metodologica e giudiziaria) rispetto alla statistica economica.

Art. 35.

Gli esami di laurea consistono in una dissertazione scritta, liberamente scelta dal candidato in materia compresa nel rispettivo ordine di studi, e in una prova orale nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla Commissione esaminatrice.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali dev'essere comunicata in segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

La Commissione è presieduta dal Preside e composta, inoltre:

a) di sei professori di ruolo della Facoltà;

b) di quattro cultori di materie giuridiche di cui almeno uno libero docente.

La Commissione pronuncia il suo giudizio su tutta la prova complessivamente; ma quando, dopo la discussione della dissertazione scritta, la giudichi insufficiente, può pronunciare senz'altro la disapprovazione.

Art. 36.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi:

1° l'Istituto di diritto pubblico;
2° l'Istituto di diritto privato;
3° l'Istituto di scienze storico-giuridiche;
4° il Gabinetto di statistica;
5° il Laboratorio di economia politica.

Essi sono ordinati come seminarii a senso dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, ed hanno lo scopo di facilitare agli studenti ed ai giovani laureati l'acquisto delle attitudini e il possesso dei mezzi tecnici necessari all'approfondimento della loro cultura in ciascun gruppo di discipline.

Tali scopi gl'Istituti perseguono mediante conferenze, discussioni, lavori scritti, ricerche bibliografiche, e con ogni altro mezzo che sia ritenuto confacente.

Art. 37.

Fanno parte di diritto del personale insegnante:

1° per l'Istituto di diritto pubblico, i professori ufficiali di istituzioni di diritto pubblico, filosofia del diritto, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto e procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale;

2° per l'Istituto di diritto privato, i professori ufficiali di istituzioni di diritto civile, diritto civile, diritto commerciale, procedura civile e ordinamento giudiziario;

3° per l'Istituto di scienze storico-giuridiche, i professori ufficiali di storia del diritto romano, istituzioni di diritto romano, storia del diritto italiano, diritto ecclesiastico;

4° per il Gabinetto di statistica, il professore ufficiale della materia;

5° per il Laboratorio di economia politica, i professori ufficiali di economia politica e di scienza delle finanze.

I professori di ciascun Istituto, riuniti, quando siano più, in Collegio, possono aggregarsi liberi docenti, e in ispecie gli incaricati degli insegnamenti indicati agli articoli 28 e 29. Essi si avvalgono inoltre dell'opera degli assistenti.

Art. 38.

I professori ufficiali di statistica e di economia sono rispettivamente Direttori dei due Istituti indicati ai numeri 4 e 5.

Il Collegio degli insegnanti di ciascun altro Istituto elegge nel suo seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Direttore di fissare anno per anno, sentito il Collegio degli insegnanti, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 39.

Possono essere ammessi ai lavori degl'Istituti:

1° gli studenti iscritti al 3° e al 4° anno del corso per la laurea in giurisprudenza, o al corso per la laurea in scienze politiche e sociali, purchè abbiano superato con una media di non meno degli otto decimi dei punti gli esami di profitto nelle materie dell'anno precedente;

2° i laureati della Facoltà di giurisprudenza.

Possono essere ammessi anche studenti di altre Facoltà, purchè abbiano seguito il corso di almeno una fra le materie pertinenti all'Istituto prescelto, superandone l'esame con non meno degli otto decimi dei punti.

Sulle domande di ammissione delibera il Direttore, sentito, nei casi dubbi, il Collegio degli insegnanti.

Non si può essere contemporaneamente iscritti a più di un Istituto.

Art. 40.

Ai lavori degli Istituti possono partecipare soltanto i giovani regolarmente iscritti. Può tuttavia il Direttore, in considerazione di particolari attitudini, ammettere eccezionalmente nelle aule studenti iscritti ai primi due anni del corso di giurisprudenza.

Art. 41.

Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduità e profitto il Direttore rilascia, sentiti, ove occorra, i singoli insegnanti, un attestato degli studi fatti, che deve essere controfirmato dal Preside della Facoltà.

SEZIONE II. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 42.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: l'una in lettere e l'altra in filosofia.

Il corso degli studi necessari al conseguimento di ciascuna laurea dura quattro anni.

Art. 43.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. Antichità pompeiane;
2. Archeologia;
3. Filosofia;
4. Geografia;
5. Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine;
6. Letteratura umanistica;
7. Letterature neo latine;
8. Lingua e letteratura francese;
9. Lingua e letteratura greca;
10. Lingua e letteratura inglese;
11. Lingua e letteratura italiana;
12. Lingua e letteratura latina;
13. Lingua e letteratura russa;
14. Lingua e letteratura spagnuola;
15. Lingua e letteratura tedesca;
16. Paleografia;
17. Pedagogia;
18. Psicologia sperimentale;
19. Sanscrito;
20. Storia antica;
21. Storia dell'arte;
22. Storia della Chiesa;
23. Storia del Cristianesimo;
24. Storia della filosofia;
25. Storia moderna;
26. Storia del secolo XIX.

Art. 44.

Gli studi per il corso di laurea in lettere sono divisi in tre gruppi: di filologia moderna; di filologia classica; di storia.

Art. 45.

Per gli aspiranti alla laurea in lettere, qualunque sia il gruppo prescelto, si propone, per il primo biennio, il seguente piano di studi:

Lingua e letteratura italiana (biennale);
Lingua e letteratura latina (biennale);
Lingua e letteratura greca (biennale);
Storia antica (annuale);
Storia moderna (annuale);
Geografia (annuale);
Lingua e letteratura tedesca, ovvero lingua e letteratura inglese (annuali) a scelta dello studente;
Filosofia, o storia della filosofia, o pedagogia (biennali) a scelta dello studente.

Per il secondo biennio si propongono i seguenti piani di studi secondo il gruppo prescelto:

Gruppo di filologia moderna.

Letteratura italiana (3° anno);
Letteratura latina (3° anno);
Letteratura greca (3° anno);
Letterature neolatine (annuale);
Lingua e letteratura tedesca, ovvero lingua e letteratura inglese (annuale) a scelta dello studente;
Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
Quattro materie a scelta dello studente tra le discipline insegnate nella Facoltà, non escluse quelle già frequentate.

Gruppo di filologia classica.

Letteratura latina (3° anno);
Letteratura greca (3° anno);
Storia antica (2° anno);
Archeologia (annuale) e antichità pompeiane (annuale) oppure archeologia (biennale) a scelta dello studente;
Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
Quattro materie a scelta dello studente fra le discipline professate nella Facoltà, non escluse quelle già frequentate, e fra le discipline di diritto romano professate nella Facoltà di giurisprudenza.

Gruppo di storia.

Storia antica (biennale) e storia moderna (annuale). Oppure, storia moderna (biennale) e storia antica (annuale) a scelta dello studente;
Archeologia (annuale);
Antichità pompeiane (annuale);
Storia del Cristianesimo (annuale);
Paleografia (annuale);

Geografia (annuale);
Lingua e letteratura latina (3° anno);
Una materia a scelta dello studente fra le discipline professate nella Facoltà, non escluse quelle già frequentate o fra le seguenti materie della Facoltà di giurisprudenza: economia politica, storia del diritto romano, istituzioni di diritto romano, diritto canonico, storia del diritto italiano.

Lo studente però è libero di variare, sia nel primo biennio e sia nel secondo, questi piani di studio, sostituendo ad una o più delle materie in essi indicate altrettante materie insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie sia uguale a quello del piano proposto. Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di tre per ciascun piano e la loro scelta dev'essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 46.

Per tutti gli studenti di lettere, qualunque sia il gruppo prescelto, è obbligatorio un esame scritto di composizione latina.
Sul detto esame scritto sarà data una speciale votazione.

Art. 47.

Per gli aspiranti alla laurea in filosofia si propone: per il primo biennio lo stesso piano di studî che per gli aspiranti alla laurea in lettere; e per il secondo biennio il seguente piano di studî:
Filosofia (biennale);
Storia della filosofia (biennale);
Pedagogia (biennale);
Storia della Chiesa (annuale);
Psicologia sperimentale (annuale);
Due materie a scelta dello studente fra le discipline insegnate nella Facoltà, non escluse quelle già frequentate, e fra le discipline seguenti: filosofia del diritto, economia politica, statistica, storia del diritto italiano, storia del diritto romano, psichiatria.
Lo studente però è libero di variare questi piani nei modi e sotto le condizioni indicate all'ultimo comma dell'art. 45.

Art. 48.

Per le lingue straniere (francese, inglese e tedesca) sono istituiti speciali corsi tenuti da lettori.

Art. 49.

Lo studente aspirante sia alla laurea in lettere sia a quella in filosofia è tenuto a superare l'esame di tutte le materie a cui si iscrive sino al numero fissato negli articoli precedenti per ciascun piano di studî.

Art. 50.

I laureati in lettere aspiranti alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio, coi seguenti corsi ed esami: filosofia, storia della filosofia, pedagogia, psicologia sperimentale, storia della Chiesa.
A richiesta dello studente e col consenso della Facoltà una o più di queste materie possono essere sostituite da altre.

Art. 51.

I laureati in filosofia aspiranti alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studi, coi seguenti corsi ed esami: letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia moderna, storia antica, geografia.

A richiesta dello studente e col consenso della Facoltà una o più di queste materie possono essere sostituite da altre.

Art. 52.

I laureati in scienze, medicina, giurisprudenza, scienze sociali, aspiranti alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al 3° anno.
I laureati in giurisprudenza o in scienze sociali, aspiranti alla laurea in lettere, possono essere iscritti al 2° anno.
Tanto per gli uni che per gli altri, la Facoltà, tenuto conto degli studî compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo delle materie per le quali gli aspiranti debbono frequentare le lezioni e superare gli esami, e consiglia il piano degli studî.
Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in lettere o in filosofia, la Facoltà, tenuto conto degli studî compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero delle materie da frequentare e sulle quali essi debbono superare gli esami, e consiglia il piano degli studî.

Art. 53.

Gli esami di profitto saranno tenuti per ciascuna disciplina separatamente, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà, nel manifesto annuale, gli aggruppamenti delle materie.

Art. 54.

Per conseguire la laurea in lettere, oppure quella in filosofia, il candidato, superato il numero prescritto di esami, deve presentare una dissertazione scritta, su tema di propria scelta, nonchè tre temi da discutersi oralmente, concernenti questioni speciali controverse, nell'ambito di discipline diverse fra loro e da quella a cui si riferisce la dissertazione.
La dissertazione, a norma dell'art. 9 del R. decreto legge 4 febbraio 1926, n. 119, dev'essere scritta in italiano, anche se si riferisca ad una letteratura straniera moderna, e dev'essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali dev'essere comunicata alla segreteria almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 55.

Gli esami di laurea consistono nella discussione della dissertazione scritta, e di almeno due fra i tre temi indicati dallo studente e accettati dalla Commissione esaminatrice.
La Commissione è presieduta dal Preside e composta, inoltre:
a) di sei professori di ruolo della Facoltà;
b) di quattro cultori di materie letterarie o filosofiche di cui almeno uno libero docente.
La Commissione pronuncia il suo giudizio su tutta la prova complessivamente; ma quando, dopo la discussione della dissertazione scritta, la giudichi insufficiente, può pronunciare senz'altro la disapprovazione.

Art. 56.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne; essa ha la durata di un anno e possono essere ammessi alla medesima i laureati in lettere e in filosofia, che ne facciano domanda.
Gli iscritti devono seguire le lezioni e superare gli esami della lingua e letteratura nella quale intendono perfezio-

narsi e inoltre di un'altra lingua e letteratura straniera. Devono anche seguire il corso del lettore.

Per conseguire il diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta concernente la letteratura in cui intende perfezionarsi, semprechè non abbia ottenuta la laurea in lettere con una dissertazione intorno alla stessa letteratura, nel qual caso ne sarà dispensato.

Deve inoltre superare in ogni caso un esame scritto consistente:

a) in una traduzione da farsi senza vocabolario dall'italiano nella lingua straniera in cui è chiesto il diploma di perfezionamento;

b) in una composizione nella lingua stessa.

Art. 57.

La Commissione per l'esame di diploma della Scuola di perfezionamento si compone:

1° del Preside della Facoltà, che la presiede;

2° di cinque professori ufficiali, fra cui sono compresi, oltre all'insegnante della materia su cui verte l'esame, due altri insegnanti di letterature straniere, il professore di letteratura italiana e quello di letterature neolatine;

3° di un libero docente di una letteratura straniera, o, in mancanza, di letteratura italiana o di letterature neolatine.

La Commissione esprime il suo giudizio sull'esito delle prove con votazione unica complessiva conforme all'art. 87 del Regolamento generale universitario.

La Scuola funziona come seminario, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, per gli studenti iscritti alla Facoltà, ai quali potrà essere rilasciato un certificato di frequenza e di profitto.

Art. 58.

Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di laurea nella misura che la legge stabilisce per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 59.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annessi:

1. La Biblioteca della Facoltà;
2. Il Gabinetto di geografia;
3. Il Gabinetto di archeologia;
4. Il Gabinetto di psicologia sperimentale.

SEZIONE III. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 60.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e diplomi di specialità.

Art. 61.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. Istituzioni di biologia;
2. Batteriologia e parassitologia;
3. Fisica applicata alla medicina;
4. Chimica applicata alla medicina;
5. Anatomia umana normale;
6. Fisiologia;
7. Chimica biologica;
8. Patologia generale;
9. Materia medica e farmacologia;
10. Patologia speciale medica dimostrativa;
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
12. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
13. Anatomia patologica, istologia patologica e tecnica delle autopsie;
14. Igiene;
15. Medicina legale;
16. Clinica medica generale e semeiotica;
17. Clinica delle malattie nervose e mentali;
18. Elettroterapia e radiologia;
19. Patologia delle malattie esotiche;
20. Clinica chirurgica generale e semeiotica;
21. Clinica oculistica;
22. Clinica oto-rino-laringoiatrica;
23. Odontoiatria;
24. Ortopedia;
25. Clinica pediatrica;
26. Clinica dermosifilopatica;
27. Clinica ostetrico-ginecologica;
28. Malattie mediche professionali;
29. Antropologia criminale;
30. Storia della medicina;
31. Ematologia;
32. Medicina legale carceraria.

Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici, e integrati da esercitazioni nei laboratorii e nelle cliniche.

Art. 62.

Tutti gli insegnamenti di cui all'articolo precedente sono annuali, tranne la fisiologia, l'anatomia e istologia patologica e la anatomia umana normale le quali sono biennali, la clinica medica generale e semeiotica e la clinica chirurgica generale e semeiotica, che sono triennali.

Art. 63.

Per la validità dell'anno è necessaria l'iscrizione almeno a tre corsi.

Art. 64.

I laureati in scienze naturali e i laureati in medicina veterinaria, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, sono iscritti al terzo anno di corso.

I laureati in matematica, in fisica, in agraria, in chimica, in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia, purchè forniti del titolo di studi medi di cui al comma precedente, sono iscritti al secondo anno di corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 65.

Gli studenti che aspirano alla laurea in medicina e chirurgia dovranno avere seguito almeno 23 corsi fra quelli indicati dalla Facoltà all'art. 61 ed averne superato gli esami, prima di presentarsi all'esame di laurea.

I corsi e i rispettivi esami di profitto che si propongono sono i seguenti:

1. Istituzioni di biologia;
2. Fisica applicata alla medicina;

3. Chimica applicata alla medicina;
4. Anatomia umana normale;
5. Fisiologia;
6. Chimica biologica;
7. Patologia generale;
8. Materia medica e farmacologia;
9. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
10. Patologia speciale medica dimostrativa;
11. Anatomia e istologia patologica e tecnica delle autopsie;
12. Igiene;
13. Clinica oculistica;
14. Clinica dermosifilopatica;
15. Clinica delle malattie nervose e mentali;
16. Medicina legale;
17. Clinica ostetrico-ginecologica;
18. Clinica pediatrica;
19. Clinica medica generale e semeiotica;
20. Clinica chirurgica generale e semeiotica.

Sono inoltre proposti tre corsi a scelta fra quelli del seguente elenco:

1. Batteriologia e parassitologia;
2. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
3. Radiologia e terapia fisica;
4. Patologia delle malattie esotiche;
5. Clinica otorinolaringoiatrica;
6. Malattie mediche professionali;
7. Antropologia criminale;
8. Storia della medicina;
9. Ematologia;
10. Ortopedia;
11. Odontoiatria;
12. Medicina legale carceraria

Gli esami saranno dati per materie singole o per gruppi di materie, secondo che sarà indicato dalla Facoltà nel manifesto annuale.

Art. 66.

Lo studente non potrà essere ammesso ad alcun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 67.

La Facoltà stabilirà ogni anno in qual tempo dovranno tenersi gli esami che comprendono operazioni sul cadavere.

Art. 68.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto dal candidato e riferentesi ad una delle materie elencate nell'articolo 61, e nella discussione di almeno due fra tre temi orali indicati dal candidato, e accettati dalla Commissione esaminatrice, su materie differenti fra di loro e da quella della dissertazione.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; il titolo dei temi orali deve essere comunicato alla segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 69.

La Commissione per l'esame di laurea è presieduta dal Preside e composta, inoltre:

a) di sei professori di ruolo della Facoltà;

b) di quattro cultori di materie mediche, di cui almeno uno libero docente.

La Commissione pronuncia il suo giudizio su tutta la prova complessivamente; ma quando, dopo la discussione della dissertazione scritta, la giudichi insufficiente, può pronunciare senz'altro la disapprovazione.

SEZIONE IV. — *Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia.*

Art. 70.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse Scuole di perfezionamento, le quali conducono al conferimento del diploma di « Specialista » a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 71.

La direzione di ciascuna Scuola spetta al titolare della cattedra da cui la Scuola prende il nome, e, qualora il titolare non sia professore di ruolo, ad un professore di ruolo di materia affine nominato dalla Facoltà di medicina e confermabile di anno in anno.

Art. 72.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli proprî della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali, debbono esser tenuti corsi appositi per gli inscritti alla Scuola.

Quando gli inscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Gl'insegnamenti sono conferiti per incarico dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 73.

Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Non si concedono iscrizioni contemporanee a più Scuole. Il numero minimo e massimo degli studenti che si possono iscrivere sarà stabilito volta per volta dal Direttore della Scuola.

La Facoltà può iscrivere ad un anno di corso successivo al primo chi possegga, a suo giudizio, titoli sufficienti.

Art. 74.

Le tasse e sopratasse che gli inscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge ha stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscano durante il corso di studi è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Art. 75.

Oltre agli esami di profitto stabiliti per ogni Scuola gli iscritti debbono superare gli esami finali per conseguire il diploma.

Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti che abbiano fatto un numero di assenze superiore al quinto delle lezioni e delle esercitazioni, separatamente considerate, durante tutto il corso degli studi.

Art. 76.

Gli esami di diploma al termine dei corsi comprendono, per tutte le Scuole, la discussione di una tesi originale

scritta, su argomenti relativi alle materie proprie di ciascuna Scuola, da presentarsi al Direttore della Scuola stessa in sette esemplari dattilografati, almeno un mese prima degli esami.

Art. 77.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita dal Direttore della scuola, presidente, e da altri sei membri, tra cui un libero docente, scelti dal Preside della Facoltà di medicina e chirurgia fra gli insegnanti della Scuola, ed in mancanza, fra i possessori di ruolo della Facoltà.

Art. 78.

I diplomi e gli attestati sono rilasciati dal Rettore e firmati anche dal Direttore della Scuola e dal Direttore della segreteria universitaria.

I. — *Scuola di perfezionamento in chirurgia.*

Art. 79.

La Scuola ha la durata di cinque anni.
Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono:

1. Tecnica di laboratorio e istologia patologica applicate alla Clinica;
2. Semeiotica chirurgica;
3. Tecnica di chirurgia clinica generale;
4. Radiologia clinica;
5. Tecnica urologica ed urologia generale;
6. Chirurgia d'urgenza e traumatologia;
7. Ortopedia e chirurgia infantile;
8. Clinica chirurgica generale con esercitazioni pratiche.

Durante il corso gli allievi, oltre a frequentare le lezioni, sono obbligati ad assistere a tutti i servizi della Clinica (ambulatori, osservazione degli ammalati, medicature, operazioni, ecc.).

Art. 80.

Gli iscritti, durante i diversi anni di corso, devono sostenere esami di profitto per ciascuna materia (con le norme per gli esami degli studenti), ed alla fine del corso, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono superare una prova pratica.

II. — *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. 81.

La Scuola ha la durata di quattro anni.
Le materie d'insegnamento sono:

1. Anatomia normale e patologia del sistema genitale (annuale);
2. Fisiologia della generazione (annuale);
3. Clinica ostetrica e ginecologica (triennale);
4. Operazioni ostetriche e ginecologiche (triennale);
5. Ostetricia medico-legale (annuale).

Art. 82.

E' inoltre obbligatoria la frequenza alle esercitazioni di clinica e di laboratorio e ai turni di guardia (diurna e notturna). L'iscritto ha anche il dovere di adempiere le mansioni di assistenza che gli fossero affidate. L'iscritto che a un dato anno non abbia adempiuto a questo obbligo non è ammesso al corso negli anni successivi.

Il medico iscritto alla Scuola non deve quindi avere impegni di pratica ospedaliera o privata che possano sottrargli tempo destinato ai corsi e alle esercitazioni.

Art. 83.

Il Direttore della Scuola impartisce e dirige i corsi teorici e pratici.

Art. 84.

Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun biennio.

Art. 85.

Alla fine del quarto anno l'iscritto, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, deve sottoporsi anche ad una prova clinica e ad una prova pratica di laboratorio.

III. — *Scuola di perfezionamento in oculistica.*

Art. 86.

La Scuola ha la durata di tre anni.
Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
2. Semeiotica oculare;
3. Clinica e patologia oculare;
4. Oftalmoscopia;
5. Tecnica operatoria;
6. Infortunistica, medicina legale e radiologia oculare;
7. Igiene e profilassi;
8. Ottica fisiologica;
9. Rapporti della fisiologia e patologia dell'organo visivo con la costituzione organica;
10. Sintomi oculari nelle malattie generali e nervose;
11. Esercitazioni sulle singole tessiture oculari con la lampada a fessura.

Art. 87.

Gli esami di profitto sono dati in tre gruppi, uno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

IV. — *Scuola di perfezionamento in pediatria.*

Art. 88.

La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono:

1. Semeiotica del bambino e tecnica diagnostica;
2. Fisiologia del bambino;
3. Patologia del neonato e del lattante;
4. Clinica pediatrica;
5. Patologia della crescenza;
6. Malattie di orecchio, naso e gola dei bambini;
7. Malattie dei denti e prostesi dentaria nei bambini; ortopedia facciale;
8. Malattie degli occhi nei bambini;
9. Chirurgia e ortopedia nell'infanzia;
10. Igiene infantile e puericoltura.

L'insegnamento sarà costituito prevalentemente da lezioni dimostrative ed esercitazioni di ambulatorio e di laboratorio.

Art. 89.

Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine del primo e l'altro alla fine del secondo anno.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

V. — *Scuola di perfezionamento in malattie mentali e nervose.*

Art. 90.

La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:

1. Anatomia clinica del sistema nervoso con dimostrazione di preparati istologici riguardanti la parte normale e patologica;
2. Semeiotica delle malattie nervose comuni e presentazione dei principali tipi clinici di neuropatie;
3. Semeiotica delle malattie mentali e presentazione dei principali tipi clinici di psicopatie;
4. Esercizi di laboratorio per tutto ciò che riguardi le moderne indagini per la diagnosi e la terapia delle neuropsicopatie;
5. Esercizi di ambulatorio per l'osservazione, in special modo, sia delle forme iniziali delle malattie nervose e mentali, sia di quelle per le quali abitualmente non sia richiesto il ricovero nella Clinica;
6. Clinica delle malattie nervose;
7. Clinica delle malattie mentali.

Art. 91.

Gli esami di profitto hanno luogo in due gruppi, uno alla fine del secondo ed uno alla fine del terzo anno.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova pratica di clinica ed una prova di laboratorio.

VI. — *Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.*

Art. 92.

La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:

1. Nozioni di acustica, fisica e fisiologica;
2. Anatomia e istologia normale: embriologia;
3. Anatomia e istologia patologica;
4. Acumetria - esame dell'apparecchio vestibolare;
5. Fonetica sperimentale;
6. Anatomia chirurgica e medicina operatoria;
7. Patologia e clinica;
8. Complicazioni delle malattie dell'orecchio, del naso, dei seni paranasali, ecc.;
9. Sordomutismo;
10. Esercizi di endoscopia, di tracheo-broncoscopia e di esofagoscopia;
11. Radioscopia e radiografia;
12. Ricerche di laboratorio;
13. Rapporti delle malattie dell'orecchio, del naso e della laringe con malattie di altri organi e con malattie generali.

Art. 93.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi di materie alla fine del secondo e del terzo anno.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova clinica e una prova di tecnica operativa.

VII. — *Scuola di perfezionamento in radiologia ed elettroterapia.*

Art. 94.

La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:

a) *Radiologia medica.*

1. Fisica dei raggi X ed apparecchi relativi;
2. Tecnica radiologica;
3. Diagnostica dell'apparato locomotore, pulmonare, cardiovascolare, dirigente, urinario;
4. Roentgenterapia;
5. Fototerapia.

b) *Elettroterapia.*

1. Fisica elettrica ed apparecchi elettroterapici;
2. Tecnica elettroterapica;
3. Elettrofisiologia;
4. Elettrodiagnostica;
5. Elettroterapia.

Durante il biennio gli iscritti, a turno, prestano servizio nei diversi reparti dell'Istituto.

Art. 95.

Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine del primo e l'altro alla fine del secondo anno.

Alla fine del corso gl'iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova pratica.

VIII. — *Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria.*

Art. 96.

La Scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:

1. Embriologia orale - istologia normale e patologica orale;
2. Batteriologia orale;
3. Patologia speciale orale;
4. Patologia speciale dentale;
5. Odontoiatria operativa;
6. Materia medica e terapeutica orale;
7. Odontotecnica;
8. Ortopedia dento-facciale;
9. Radiologia stomatologica;
10. Clinica chirurgica buccale e peribuccale.

Art. 97.

Gli esami di profitto hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso per gruppi di materie affini.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 76, devono sostenere una prova clinica ed una di tecnica operativa o di prostesi.

SEZIONE V. — *Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 98.

La Facoltà di scienze conferisce le lauree in matematica, in fisica, in chimica, in scienze naturali, e due lauree miste, l'una in matematica e fisica, l'altra in scienze naturali e geografia.

Nella Facoltà è istituito il corso biennale propedeutico per l'ammissione alle Scuole di ingegneria.

Art. 99.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di scienze sono:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Geometria proiettiva;
4. Geometria descrittiva;
5. Analisi infinitesimale;
6. Disegno di ornato e di architettura;
7. Meccanica razionale;
8. Analisi superiore;
9. Introduzione alla geometria superiore;
10. Geometria superiore;
11. Fisica matematica;
12. Meccanica superiore;
13. Introduzione all'analisi superiore;
14. Geodesia teoretica;
15. Astronomia;
16. Fisica sperimentale;
17. Fisica teorica;
18. Chimica generale ed inorganica;
19. Chimica organica;
20. Chimica fisica;
21. Chimica analitica;
22. Botanica;
23. Fisiologia vegetale;
24. Zoologia;
25. Anatomia comparata;
26. Mineralogia;
27. Petrologia;
28. Geologia;
29. Geografia fisica;
30. Paleontologia;
31. Fisica terrestre;
32. Istologia e fisiologia generale;
33. Anatomia e fisiologia umana;
34. Antropologia;
35. Matematica per chimici e naturalisti;
36. Matematiche complementari;
37. Fisica superiore.

Art. 100.

L'insegnamento della chimica organica è affidato al professore di chimica organica che occupa l'unico posto di ruolo nella Scuola di farmacia. Il professore di ruolo della Scuola di farmacia è aggregato alla Facoltà.

Art. 101.

Ciascun corso di studi della Facoltà di scienze dura quattro anni. Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori.

Art. 102.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni, esercitazioni orali, scritte e grafiche ed esercizi pratici nei laboratori.

Gl'insegnamenti di matematica sono accompagnati da esercitazioni obbligatorie per gli iscritti al corso, anche se affidate ad assistenti.

Sono del pari obbligatorii gli esercizi di laboratorio, quando di essi sia fatta menzione esplicita nell'ordine degli studi.

Art. 103.

Per il conseguimento della laurea in matematica è consigliato il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

Analisi algebrica ed esercitazioni;
Geometria analitica ed esercitazioni;
Geometria proiettiva con disegno;
Geometria descrittiva con disegno;
Analisi infinitesimale ed esercitazioni;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale.

2° *biennio*:

Introduzione all'analisi superiore;
Introduzione alla geometria superiore;
Meccanica razionale;
Analisi superiore;
Geometria superiore.

Due corsi a scelta tra i seguenti:

Meccanica superiore;
Fisica matematica;
Astronomia;
Geodesia;
Fisica teorica.

Lo studente è libero di modificare questo piano, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 99 ai numeri 1 a 5, 7 a 19.

Art. 104.

Per il conseguimento della laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Analisi algebrica ed esercitazioni;
Geometria analitica e proiettiva;
Analisi infinitesimale ed esercitazioni;
Esercizi di preparazioni ed esperienze di lezioni in chimica;
Mineralogia ed esercitazioni;
Esercizi di analisi qualitativa (al 2° anno);
Esercizi di fisica (al 2° anno).

2° *biennio*:

Meccanica razionale con esercitazioni;
Fisica teorica (biennale);
Istituzioni di analisi superiore;
Fisica matematica;
Esercizi e ricerche di fisica (biennale).

Due corsi a scelta fra i seguenti:

Fisica terrestre;
Elettrotecnica;

Fisica tecnica;
Chimica fisica;
Geodesia.

Lo studente è libero di modificare questo piano purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 99 ai numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 31, ed elettrotecnica e fisica tecnica della Scuola d'ingegneria, e inoltre frequenti per un biennio i laboratori di chimica e di fisica.

Art. 105.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (biennale);
Mineralogia ed esercitazioni;
Esercizi di preparazioni ed esperienze di lezioni in chimica;
Esercizi di analisi chimica qualitativa;
Esercizi di fisica (biennale);

L'uno, ovvero l'altro, dei due gruppi di corsi seguenti:

1° *gruppo*:

Zoologia, matematica per chimici e naturalisti (biennale), fisiologia vegetale.

2° *gruppo*:

Analisi algebrica, geometria analitica, analisi infinitesimale.

2° *biennio*:

Chimica fisica con esercitazioni;
Elettrochimica con esercitazioni;
Esercizi e ricerche di chimica (biennale);
Esercizi di analisi quantitativa;

Un corso a scelta fra i seguenti:

Chimica farmaceutica;
Chimica docimastica;
Chimica biologica;
Chimica bromatologica;
Chimica industriale;
Meccanica razionale;
Fisica teorica;
Geologia.

Lo studente è libero di modificare questo piano, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 99 ai numeri 1, 2, 5, 7, 12, 16, 18 a 21, 23, 24, 26, 28, 35, e fra i corsi di chimica farmaceutica e bromatologica della Scuola di farmacia, chimica docimastica e chimica industriale della Scuola d'ingegneria, chimica biologica della Facoltà di medicina, e inoltre frequenti per un quadriennio il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica.

Art. 106.

Per il conseguimento della laurea mista in matematica e fisica si consiglia di seguire nel primo biennio l'ordine di studi proposto per il primo biennio del corso di laurea in matematica o del corso di laurea in fisica.

Per il 2° biennio è consigliato il seguente piano di studi:

Meccanica razionale con esercitazioni;
Introduzione all'analisi superiore;
Matematiche complementari (biennale);
Fisica superiore (biennale);
Fisica terrestre.

Lo studente che provenga dal primo biennio per la laurea in matematica deve subire un esame d'integrazione in chimica organica.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto per il secondo biennio, purchè segua, in questo biennio, i corsi e superi gli esami in almeno 5 materie scelte fra quelle indicate nell'art. 99 ai numeri 7, 9, 13, 17, 31, 36, 37.

Art. 107.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

Botanica (biennale);
Zoologia (biennale);
Anatomia comparata;
Anatomia e fisiologia umana;
Fisiologia vegetale;
Matematica per chimici e naturalisti;
Mineralogia;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Esercizi di preparazioni ed esperienze di lezioni in chimica;
Esercizi di analisi qualitativa.

2° *biennio*:

Geologia;
Istologia e fisiologia generale;
Esercizi di botanica;
Esercizi di zoologia;
Esercizi di istologia;
Esercizi di anatomia comparata;
Paleontologia;
Geografia fisica;
Esercizi di geologia;
Esercizi di paleontologia;
Esercizi di mineralogia.

Un corso a scelta fra i seguenti:

Chimica biologica;
Antropologia;
Fisica terrestre;
Petrologia.

Lo studente è libero di modificare questo piano, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 99 ai numeri 16, 18, 19, 22 a 35, e il corso di chimica biologica della Facoltà di medicina; e inoltre frequenti il laboratorio di chimica per un biennio e sei corsi di esercitazioni nei laboratori di storia naturale, dei quali uno biennale.

Art. 108.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze naturali e geografia si consiglia di seguire nel primo biennio il piano di studi proposto per il primo biennio del corso di laurea in scienze naturali.

Per il 2° biennio è consigliato il seguente piano di studi:

Geologia;
Paleontologia;
Geografia fisica;
Fisica terrestre con esercizi;
Antropologia;
Geografia generale;
Fisica superiore;
Esercizi di fisica;
Esercizi di botanica;

Esercizi di zoologia;
Esercizi di anatomia comparata;
Esercizi di mineralogia;
Esercizi di geologia.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi per il secondo biennio purchè segua, in questo biennio, i corsi e superi gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 99 ai numeri 28 a 30, 31, 34, 37 e il corso di geografia della Facoltà di lettere e fra quegli altri corsi che la Facoltà potrà annualmente indicare nel suo manifesto fra i propri o fra quelli di altre Facoltà o Scuole, e purchè segua inoltre sei corsi almeno di esercitazioni pratiche.

Art. 109.

Agli studenti che seguono il corso biennale propedeutico per l'ammissione alla Scuola di ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

Analisi algebrica;
Geometria analitica e proiettiva;
Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale;
Mineralogia (corso ridotto);
Disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);
Analisi infinitesimale;
Geometria descrittiva con disegno;
Meccanica razionale.

Art. 110.

L'elenco dei corsi a scelta indicati per le diverse lauree può essere modificato dalla Facoltà con l'aggiunta di alcuni scelti sia fra le materie sue proprie, sia fra quelle insegnate in altre Facoltà o Scuole o con l'eliminazione di altri.

Art. 111.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, a meno che la Facoltà non disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 112.

Per la fisica sperimentale lo studente, qualunque sia il corso a cui è iscritto, può, a scelta, sostenere un esame unico biennale alla fine del 2° anno, oppure due esami distinti, annuali, l'uno alla fine del primo e l'altro alla fine del secondo anno.

L'esame di matematica per chimici e naturalisti deve precedere l'esame di chimica fisica.

Art. 113.

Per essere ammesso all'esame di laurea in matematica, in fisica, in chimica e in scienze naturali occorre aver superato il numero di esami indicato come minimo per ciascuna laurea e le prove pratiche o esami che si richiedono per i vari corsi di esercitazioni nei laboratori; e presentare una dissertazione scritta su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale al fine della laurea, e tre temi da discutersi oralmente, scelti nelle discipline comprese nell'ordine degli studi cui la laurea si riferisce, esclusa quella nel la quale fu scelto il tema della dissertazione.

Inoltre, per le lauree in fisica ed in chimica, occorre una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio fra quelli prestabiliti.

La dissertazione per la laurea in chimica può essere solo sperimentale, ovvero di critica originale.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali dev'essere comunicata alla segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 114.

Gli esami di laurea consistono nella discussione della dissertazione e di almeno due fra i temi orali indicati dal candidato e accettati dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione è presieduta dal Preside e composta, inoltre:

a) di sei professori di ruolo della Facoltà;
b) di quattro cultori di materie scientifiche di cui almeno un libero docente.

La Commissione pronuncia il suo giudizio su tutta la prova complessivamente; ma quando essa ritenga la dissertazione insufficiente, può pronunciare senz'altro la disapprovazione.

Il candidato, se laureando in fisica o in chimica, viene interrogato anche sull'esito della prova pratica, e, se laureando in scienze naturali, deve dimostrare perizia nel riconoscimento di piante ed animali, o di minerali e rocce.

Art. 115.

Per la laurea mista in matematica e fisica il candidato, che abbia superato il numero prescritto di esami di profitto, oltre a sostenere la discussione sulla dissertazione scritta e sui temi orali a norma degli articoli 113 e 114, deve superare una prova pratica con relazione scritta.

Quando l'argomento della dissertazione scritta riguardi le discipline matematiche, i temi orali devono essere scelti nelle scienze fisiche, e viceversa.

Art. 116.

L'aspirante alla laurea mista in scienze naturali e geografia che abbia superato il numero prescritto di esami di profitto, deve presentare la dissertazione scritta su argomento di scienze naturali e uno dei tre temi orali su argomento riguardante le scienze geografiche; egli, oltre alla discussione sulla dissertazione e sui temi orali, è tenuto ad una prova pratica di riconoscimento di piante, animali, minerali e rocce.

Art. 117.

I laureati in fisica aspiranti alla laurea in matematica possono essere ammessi al terzo anno. Eguale trattamento può essere fatto ai laureati in chimica che, a senso dell'articolo 105, abbiano scelto nel primo biennio il secondo fra i gruppi di corso consigliati e a quelli che abbiano conseguito la laurea mista in matematica e fisica e provengano dal 1° biennio di corso per la laurea in fisica.

I laureati in matematica o in chimica, con indirizzo di cui all'articolo precedente, che aspirano alla laurea in fisica, possono essere ammessi al terzo anno.

Chi è in possesso di laurea mista in matematica e fisica ed aspiri alla laurea in fisica, può essere ammesso al 4° anno.

I laureati in matematica, in fisica ed in scienze naturali, aspiranti alla laurea in chimica, possono essere ammessi al 3° anno. Uguale trattamento può essere fatto a quelli provvisti di laurea mista in matematica e fisica, o di laurea in scienze naturali.

Coloro che, avendo ottenuto la laurea mista in scienze naturali e geografia, vogliano iscriversi al corso per la lau-

rea ordinaria nelle stesse scienze, come anche quelli che, avendo ottenuto una laurea ordinaria in scienze naturali, vogliano conseguire quella mista, possono essere ammessi al 4° anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studî compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studî.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alle lauree della Facoltà di scienze, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Gli aspiranti debbono essere forniti in ogni caso del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso consentita.

SEZIONE VI. — *Scuola di farmacia.*

Art. 118.

La Scuola di farmacia conferisce:

1. La laurea in chimica e farmacia;
2. Il diploma in farmacia.

Art. 119.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale;
4. Botanica;
5. Mineralogia;
6. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica;
8. Chimica fisica;
9. Igiene;
10. Chimica bromatologica;
11. Chimica analitica;
12. Tecnica farmaceutica;
13. Anatomia e fisiologia umana;
14. Matematica per chimici e naturalisti;
15. Zoologia;
16. Chimica biologica;
17. Elettrochimica (corso della Scuola di ingegneria).

Art. 120.

Appartiene alla Scuola di farmacia l'Istituto di chimica organica e farmaceutica diretto dal titolare di chimica organica. In esso si impartiscono gli insegnamenti di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica. Gli altri insegnamenti sono dati dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 121.

Per essere ammessi all'esame di diploma o di laurea, gli aspiranti debbono dedicare un anno (rispettivamente quarto e quinto) alla pratica presso una farmacia a ciò autorizzata e presentare alla fine dell'anno il relativo attestato.

Un trimestre almeno di tale pratica deve essere compiuto dopo che si sono superati tutti gli esami speciali.

Al principio di ogni anno accademico la Scuola pubblica l'elenco delle farmacie presso le quali gli studenti possono validamente iscriversi.

Art. 122.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni ed esercizi pratici nei laboratori.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi di lezioni o di esercitazioni.

Art. 123.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliato il seguente piano di studî:

1° *biennio:*

Fisica sperimentale (corso in comune con gli studenti di medicina);
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Botanica (corso speciale con esercizi sulle piante officinali);
Mineralogia;
Chimica analitica qualitativa (nell'Istituto di chimica generale ed inorganica).

3° *anno:*

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Materia medica (farmacognosia) e farmacologica con esercizi;
Chimica bromatologica con esercizi;
Tecnica farmaceutica;
Esercizi di chimica farmaceutica;
Esercizi di preparazioni e saggi secondo la farmacopea ufficiale nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica.

4° *anno:*

Pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata.

Lo studente è libero di modificare questo piano, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 8 materie fra quelle elencate nell'art. 119, e fra le materie delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 124.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliato il seguente piano di studî:

1° *biennio:*

Fisica sperimentale (corso biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Botanica con esercizi sulle piante officinali;
Mineralogia;
Anatomia e fisiologia umana (corso speciale della Facoltà di scienze);
Matematica per chimici e naturalisti;
Zoologia;
Esercizi di fisica;
Esercizi di preparazioni inorganiche, nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica;
Chimica analitica qualitativa, nell'Istituto di chimica generale ed inorganica.

2° *biennio:*

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia con esercizi;

Chimica bromatologica con esercizi;
Chimica fisica;
Igiene;
Chimica analitica quantitativa, nell'Istituto di chimica generale ed inorganica;
Analisi organica e tossicologica, nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica;
Preparazioni farmaceutiche inorganiche, organiche e saggi secondo la farmacopea ufficiale;
Chimica biologica;
Tecnica farmaceutica;
Elettrochimica.

5° *anno*:

Pratica presso una farmacia autorizzata.

Lo studente è libero di modificare questo piano purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 119 e fra quelle delle Facoltà di medicina e di scienze che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 125.

Gli esami di profitto si danno per singole materie a meno che la Scuola non disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 126.

L'esame di diploma in farmacia si dà alla fine del 4° anno accademico, dopo aver superati tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 121.

L'esame consta di due parti:

La prima di carattere pratico comprende: *a*) analisi qualitativa su tema estratto a sorte da eseguire nell'Istituto di chimica generale ed inorganica in presenza di due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato renderà conto con relazione scritta; *b*) due preparazioni, una inorganica e l'altra organica, su temi estratti a sorte, di prodotti farmaceutici, ed un saggio della farmacopea ufficiale da eseguire nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica.

La seconda parte è una prova orale, comprendente il riconoscimento ragionato delle piante, delle droghe e dei medicamenti, ed una discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale.

La votazione finale dell'esame di diploma è complessiva per tutte le prove in esso contenute.

Art. 127.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del 5° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 121.

L'esame consta di due parti:

La prima di carattere pratico comprende: *a*) una prova di preparazione di due prodotti (inorganico ed organico), assegnati a sorte, da eseguire sotto la sorveglianza di due membri della Commissione esaminatrice nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica; *b*) una prova di analisi tossicologica da eseguire come sopra; *c*) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi quantitativa da compiersi, con le consuete norme, nell'Istituto di chimica generale ed inorganica.

Il candidato che presenti una dissertazione nella quale abbiano larga parte ricerche analitiche potrà, a giudizio della Commissione, essere dispensato dalle due ultime prove pratiche.

La seconda consiste: *a*) in una dissertazione sperimentale, o di carattere critico originale, su tema a scelta del candidato in una materia rispondente in modo essenziale ai fini della laurea; *b*) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonchè su due argomenti scelti anch'essi dal candidato in materie ugualmente rispondenti ai fini della laurea, ma diverse da quella su cui verte la dissertazione di laurea, ed accettati dalla Commissione esaminatrice.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali deve essere comunicata alla segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 128.

La Commissione per l'esame di diploma in farmacia si compone di sette membri: ne fanno parte il Direttore della Scuola, che la presiede, i professori ufficiali di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica, e un libero docente.

Art. 129.

La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia consta di 11 membri; ne fanno parte il Direttore che la presiede, sette professori ufficiali della Scuola tra cui quelli indicati nel precedente articolo, due liberi docenti ed un esperto.

Art. 130.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 3° anno del corso per il diploma o al 4° del corso per la laurea.

I laureati in medicina e chirurgia, in scienze naturali, in fisica o in agraria, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni innanzi, possono essere ammessi al 3° anno del corso per il diploma o per la laurea.

I laureati in matematica e in medicina veterinaria possono essere ammessi al 3° anno del corso per il diploma o al 2° del corso per la laurea, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito, rispettivamente, almeno due anni o un anno innanzi.

I diplomati in Farmacia che aspirano alla laurea possono essere ammessi al 2° anno.

La Scuola, tenuto conto degli studî compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto d'esame, e consiglia l'ordine degli studî.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione

FEDELE.

Numero di pubblicazione 2420.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2124.

Cessazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 288 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148);
Vista la legge elettorale politica 18 novembre 1923, numero 2444;
Visto l'art. 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118;
Visto l'art. 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i Comuni del Regno col R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere, nell'imminenza di attuazione dell'ordinamento podestarile in tutti i Comuni del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono soppresse le cause di ineleggibilità e di incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà, previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i Comuni del Regno col R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge: il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 123. — COOP

Numero di pubblicazione 2421.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2121.

Disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico d'artiglieria;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1590, sulla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma del servizio tecnico d'artiglieria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio tecnico d'artiglieria.

Art. 1.

Il servizio tecnico dell'artiglieria è costituito da:
a) una Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria;
b) stabilimenti e centri tecnici d'artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

Sono assegnati al servizio tecnico d'artiglieria ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani dell'arma.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1°	Direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria	Tenente generale d'artiglieria (1)	1
2°	Capi reparto	Tenenti generali d'artiglieria o maggiori generali d'artiglieria (1)	3
3°	Direttori principali . .	Maggiori generali d'artiglieria (1) o colonnelli	6
4°	Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	8
5°	Vice-direttori - capi di sezione staccata	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	101
6°	Addetti		
			119

(1) I gradi di tenente generale d'artiglieria e di maggior generale d'artiglieria corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione e di generale di brigata.

Il numero degli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria può essere variato, in relazione alle esigenze dei

servizi medesimi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 3.

Per essere assegnati al servizio tecnico d'artiglieria occorre aver superato i corsi regolari dell'Accademia militare d'artiglieria e genio o quelli della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, oppure possedere la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico d'artiglieria di tre anni dei quali i primi due d'insegnamento teorico ed il terzo di tirocinio.

Le materie d'insegnamento, i programmi di esami e le relative condizioni di ammissibilità, le modalità per gli scrutinii e quanto altro occorra per regolare il corso superiore tecnico d'artiglieria saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

L'assegnazione al servizio tecnico d'artiglieria è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo organico dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo, con le eccezioni di cui all'articolo seguente.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Però in luogo degli esperimenti od esami, ove sieno prescritti, sarà sostituito un esame dei titoli inerenti al detto servizio tecnico da parte di apposita commissione.

Eguale esame sarà richiesto per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

E' abrogata nella tabella riportata nell'art. 3 della citata legge la colonna relativa al ruolo tecnico d'artiglieria.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'avanzamento dei colonnelli di artiglieria assegnati al servizio tecnico non è richiesto alcun periodo di tempo di comando ».

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 65, e rispettivamente il primo e secondo comma di ciascuno degli articoli 71 e 72 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.

Nella tabella di cui all'art. 30 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica indicante i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Regio esercito, sono soppresse nella intestazione della terza colonna le parole « ruolo tecnico d'artiglieria ».

Nella prima colonna sono soppresse le parole « di artiglieria » ed aggiunte ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata rispettivamente le parole « tenente generale d'artiglieria » e « maggior generale d'artiglieria ».

Art. 5.

Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianità o a scelta, non vi sia disponibilità di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilità della carica.

All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso; ed all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Parimenti saranno applicati i limiti di età del grado superiore al tenente generale d'artiglieria che riveste la carica di Direttore superiore, quando il generale di divisione che lo segue immediatamente in anzianità sia promosso al grado di generale di corpo d'armata.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale del servizio tecnico d'artiglieria, perchè non ancora in turno di avanzamento, la carica stessa potrà essere conferita per incarico.

Art. 6.

Le cariche sono conferite ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce, e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali, di grado non superiore a tenente colonnello, assegnati al servizio tecnico d'artiglieria, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.

Tale facoltà non potrà però eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 8.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria per il servizio tecnico dell'arma (ruolo tecnico) stabilito con l'art. 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è soppresso; ed è abrogata la disposizione contenuta nel capoverso che segue nel citato articolo.

Rimane in vigore la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, per la quale possono essere comandati alla Direzione superiore del servizio tecnico, ai centri tecnici e agli stabilimenti di artiglieria ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi di ausilio al servizio tecnico.

Art. 9.

All'organico degli ufficiali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sono aggiunti: un posto di tenente generale d'artiglieria e tre posti di tenenti generali d'artiglieria o di maggiori generali d'artiglieria per il servizio tecnico dell'arma.

All'organico degli ufficiali d'artiglieria di cui all'art. 20 della legge medesima sono aggiunti: sei posti di maggiori generali d'artiglieria o colonnelli ed otto posti di colonnelli o tenenti colonnelli per il servizio tecnico d'artiglieria. Sono inoltre aggiunti nei gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano o tenente tanti posti quanti sono quelli stabiliti nei corrispondenti gradi del soppresso ruolo tecnico, con la diminuzione di quattro posti nel grado di tenente.

Restano in conseguenza modificati gli articoli 20 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Nell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono soppressi:

a) nel capoverso 4°, le parole « ruolo combattente »;

b) il capoverso 5°;

c) nel secondo comma, le parole « dei generali del ruolo tecnico d'artiglieria ».

Art. 10.

L'Amministrazione della guerra ha facoltà di corrispondere, sui fondi destinati al funzionamento dei servizi tecnici di artiglieria e del genio, nonchè di quelli automobilistico e chimico, speciali premi annui a quegli ufficiali assegnati ai servizi stessi che se ne rendessero meritevoli per particolari vantaggi tecnici od economici arrecati al servizio.

Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabiliti il limite massimo dei premi suddetti, l'importo complessivo della relativa spesa annua e le norme per la loro assegnazione.

E' abrogato il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1590, sulla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.

Dai premi di cui sopra dovrà dedursi l'ammontare delle indennità conservate, a norma del secondo comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli ufficiali in servizio all'entrata in vigore del detto decreto o ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Sono assegnati di diritto al servizio tecnico d'artiglieria gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovavano a far parte del soppresso ruolo tecnico di artiglieria, e ciascuno conserva la carica attualmente rivestita.

Essi andranno ad occupare nei ruoli organici dei generali e in quelli dell'arma di artiglieria il posto che avrebbero occupato se fossero rimasti nel ruolo di provenienza, con anzianità assoluta e relativa corrispondente.

Se per effetto di tale sistemazione un ufficiale dovesse essere collocato fra colleghi già precedentemente promossi al grado superiore, esso potrà essere promosso, sempre nei limiti della disponibilità delle cariche inerenti al grado, al verificarsi della prima vacanza, previo accertamento dell'idoneità all'avanzamento, senza diritto ad arretrati di assegni, ed assumerà l'anzianità del pari grado che egli avrebbe dovuto precedere a norma del secondo comma del presente articolo.

Quando invece uno degli ufficiali come sopra trasferiti nei ruoli dei generali o dell'arma di artiglieria non venisse a conseguire la promozione per mancanza di vacanza utile al suo avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di età assegnati al grado per le armi combattenti, sarà trattenuto in servizio col grado medesimo fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età che erano stabiliti pel soppresso ruolo tecnico d'artiglieria, e sarà pel maggior tempo considerato in soprannumero, senza però poter aspirare all'avanzamento finchè rimanga in tale posizione. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 12.

Saranno assegnati al servizio tecnico d'artiglieria o trasferiti nei ruoli dell'arma, se già ad essa non appartengano, i maggiori, capitani e tenenti vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1925 — in base ai Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182 — appena compiuto il corso superiore tecnico d'artiglieria, se dichiarati idonei.

I tenenti assumeranno la carica di addetti.

Art. 13.

Nel ruolo organico dell'arma di artiglieria, aumentato come all'art. 8, saranno conservati vacanti, fino all'esito dei corsi superiori tecnici, tanti posti di maggiore, capitano e tenente quanti sono rispettivamente gli ufficiali in servizio permanente dei gradi medesimi, non appartenenti all'arma di artiglieria, che parteciparono al concorso suddetto, e nel grado di tenente anche tanti altri posti quanti sono i tenenti di complemento ammessi a frequentare i corsi.

Art. 14.

I tenenti, provenienti dal concorso di cui sopra, assegnati al servizio tecnico di artiglieria saranno promossi previo accertamento della idoneità all'avanzamento, appena avranno compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado, ed andranno ad occupare nel ruolo organico i primi posti che si renderanno vacanti dopo trascorso detto periodo.

Pei capitani provenienti dal concorso medesimo, l'approvazione agli esami finali del corso superiore tecnico costituirà titolo per l'avanzamento a scelta al grado superiore.

Art. 15.

Fino al 30 giugno 1928, per sopperire alle deficienze numeriche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, è data facoltà al Ministro per la guerra di comandare, quali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, ufficiali superiori e capitani d'artiglieria che non abbiano appartenuto al soppresso ruolo tecnico e non abbiano frequentato il corso superiore tecnico di artiglieria.

Detti ufficiali avranno l'indennità stabilita per gli addetti, e, per quanto riguarda l'avanzamento, sarà loro applicabile la disposizione dell'art. 4 del presente decreto.

Disposizioni finali.

Art. 16.

E' abrogata la legge 10 luglio 1910, n. 443, sul servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria ed ogni altra disposizione in contrasto con quella del presente decreto.

Art. 17.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 18.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con economie da introdursi nei servizi dell'Amministrazione militare di concerto fra i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 19.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° gennaio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 120. — COOP

Numero di pubblicazione 2422.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2122.

Istituzione di un Servizio degli specialisti del genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire un servizio degli specialisti del genio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio degli specialisti del genio.

Art. 1.

Nell'arma del genio è istituito un « Servizio degli specialisti del genio » il quale comprende:
a) una Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio;
b) l'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
c) l'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
d) l'Officina di costruzione del genio militare;
e) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

Sono assegnati al Servizio suddetto ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani specialisti del genio.

Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	CARICA	GRADO	Numero
1°	Direttore superiore . .	Tenente generale del genio o maggior generale del genio (1)	1
2°	Maggior generale addetto	Maggior generale del genio (1)	1
3°	Direttori principali . .	Colonnelli	3
4°	Direttori, capi-servizio, insegnanti	Colonnelli o tenenti colonnelli	18 (2)
5°	Vice-direttori, capi-sezione, insegnanti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	37
6°	Addetti		
			60

(1) I gradi di tenente generale del genio e di maggior generale del genio corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione e di generale di brigata.
(2) Dei quali due col grado di colonnello.

Il numero degli ufficiali specialisti del genio può essere variato, in relazione alle esigenze dei servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 3.

Per essere assegnati agli specialisti del genio occorre aver superato i corsi regolari dell'Accademia militare di artiglieria e genio o quelli della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, oppure possedere la laurea in ingegneria civile, industriale o elettrotecnica; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico del genio di due anni dei quali il primo d'insegnamento teorico ed il secondo di tirocinio.

Le materie d'insegnamento, i programmi di esami e le relative condizioni di ammissibilità, le modalità per gli scrutinî e quanto altro occorra per regolare il corso superiore tecnico del genio saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

L'assegnazione agli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo fino al grado di generale di divisione incluso con le eccezioni di cui all'articolo seguente.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati agli specialisti del genio ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità e attitudine al servizio degli specialisti. Però agli esperimenti od esami, ove siano prescritti, sarà sostituito un esame dei titoli inerenti alla specialità da parte di apposita commissione.

Eguale esame sarà richiesto per l'avanzamento ai vari gradi di generale.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'avanzamento dei colonnelli del genio assegnati agli specialisti non è richiesto alcun periodo di comando di reggimento ».

Art. 5.

Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianità o a scelta, non vi sia disponibilità di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilità della carica.

All'ufficiale, però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso; ed all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Parimenti saranno applicati i limiti di età del grado superiore al tenente generale del genio che rivesta la carica di direttore superiore, quando il generale di divisione che lo segue immediatamente in anzianità sia promosso al grado di generale di Corpo d'armata.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale specialista perchè non ancora in turno di avanzamento, la carica stessa potrà essere conferita per incarico.

Art. 6.

Le cariche sono conferite ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali specialisti del genio, di grado non superiore a tenente colonnello, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.

Tale facoltà non potrà però eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro.

Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 8.

All'organico degli ufficiali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito sono aggiunti: un posto di tenente generale del genio o di maggiore generale del genio e un posto di maggiore generale del genio. L'organico degli ufficiali del genio di cui all'art. 22 della citata legge è aumentato di due posti di colonnello.

Restano in conseguenza modificati gli articoli 2, 22 e 44 della su citata legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Nella tabella di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica indicante i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Regio esercito, sono aggiunte ai gradi di generale di divisione e generale di brigata rispettivamente le parole « tenente generale del genio » e « maggiore generale del genio ».

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli ufficiali del genio che desiderano essere assegnati definitivamente agli specialisti dovranno farne domanda.

Apposita Commissione, nominata per decreto Ministeriale, esaminate le domande e tenuti presenti i servizi prestati da ciascun ufficiale, proporrà quali di essi possano ottenere la assegnazione agli specialisti. Giudicherà definitivamente ed inappellabilmente il Ministro per la guerra.

Gli ufficiali prescelti rimarranno definitivamente assegnati agli specialisti del genio anche senza aver frequentato il corso superiore tecnico del genio.

In questa prima assegnazione le cariche di addetto saranno ricoperte per un numero non superiore ai tre quarti di quello stabilito dalla tabella di cui all'art. 2, rimanendo l'altro quarto devoluto agli ufficiali che supereranno il corso superiore tecnico del genio.

Disposizioni finali.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 11.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con economie da introdursi nei servizi dell'Amministrazione militare di concerto tra i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 12.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° gennaio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 121. — COOP

Numero di pubblicazione 2423.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2123.

Conferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei poteri per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funziona-

mento dei servizi del comune di Milano, ai fini d'una più spedita azione degli uffici e d'un più efficace rendimento dei servizi, per una più rapida e proficua attuazione del vasto e complesso programma di sviluppo della città, che l'Amministrazione del comune di Milano intende di realizzare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Milano è autorizzato a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, e a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento generale o speciale.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando altresì vietato ogni aumento dell'onere globale — risultante alla data di entrata in vigore del detto decreto — complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale, che in applicazione dell'articolo precedente sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 122. — COOP

Numero di pubblicazione 2424.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2120.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1918, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1918, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Tempo massimo concesso per la riesportazione
Alizarina	Per la tintura in rosso turco dei filati e dei tessuti di cotone (concessione provvisoria da valere per due anni).	Kg. 100	1 anno
Acciaio in barre (vergella piatta)	Per la fabbricazione di rondelle elastiche tipo grower (concessione provvisoria da valere per due anni).	Kg. 100	1 anno
Ottone in barre e in lamiere, e pezzi finiti di orologi	Per la fabbricazione di orologi da tasca senza congegno per sveglia (concessione provvisoria valevole per due anni).	Kg. 100 per le lamiere o barre di ottone Kg. 20 per i pezzi finiti di orologi	1 anno
Acciaio comune e speciale laminato a freddo in barre o verghe greggie o trafilate	Per la fabbricazione dei fucili (concessione provvisoria valevole per tre anni).	Kg. 100	2 anni
Spirito	Per la fabbricazione di liquori (concessione provvisoria valevole due anni).	10 ettanidri	6 mesi

Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per la merce appresso indicata è estesa alla lavorazione seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Tempo massimo concesso per la riesportazione
Piombo in pani e in rottami	Per la fabbricazione delle lastre e bandelle di spessore da 2 a 8 mm. (concessione provvisoria valevole per due anni).	Kg. 100	6 mesi

Art. 3.

E' portato da uno a due anni il termine massimo concesso per la riesportazione dei fucili fabbricati con materiali ammessi alla importazione temporanea in virtù dell'art. 2 del R. decreto legge 6 maggio 1926, n. 768, e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, e delle sveglie fabbricate con materiali metallici ammessi all'importazione temporanea in virtù della tabella 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2922.

Art. 4.

E' prorogata di un altro anno la validità provvisoriamente stabilita in un anno dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1588, per l'importazione temporanea dei tubi di acciaio destinati alla fabbricazione dei velocipedi.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dai Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 108. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1926.
Lista dei prodotti dei quali è consentita la fabbricazione con farina bianca di frumento importata dall'estero, purchè destinati all'esportazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, relativo alla fabbricazione, con farina di frumento importata dall'estero abburattata a tasso inferiore all'80 per cento, di prodotti destinati esclusivamente alla esportazione;

Determina:

Articolo unico.

I prodotti, per i quali, in eccezione alle restrizioni imposte col R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, è consentita la fabbricazione nel Regno con farina importata dall'estero e nazionalizzata, abburattata a tassi inferiori all'80 per cento, purchè destinati esclusivamente all'esportazione, sono i seguenti:

Biscotti secchi stampati e siringati;
Panettoni;
Pizze dolci;
Focacce dolci;
Pane dolce;
Spongate;
Mostaccioli;
Panforte;
Pan pepato;
Pangiallo romano;
Pastiere;
Torte in genere;
Cassate;
Cannoli.

Roma, addì 15 dicembre 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1926.
Norme per l'impiego di farina di frumento importata dall'estero, e nazionalizzata, nella fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione dal Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, numero 1911;
Visto l'art. 1 del proprio decreto del 18 settembre 1926 che limita l'importazione delle farine di frumento;

Determina:

Art. 1.

Le operazioni di importazione di farina di frumento abburattata a tassi inferiori all'80 per cento, per la fabbricazione dei prodotti destinati esclusivamente alla esportazione dal Regno, ammessi in base all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, nonchè la esportazione dei prodotti confezionati con tale farina, possono compiersi soltanto presso le dogane di primo ordine e quelle della prima classe del secondo ordine.

Art. 2.

Le ditte che intendano ottenere l'autorizzazione per l'importazione della farina per lo scopo di cui all'articolo precedente, debbono farne regolare domanda al direttore superiore della circoscrizione doganale avente giurisdizione nella Provincia nella quale trovasi lo stabilimento, comprovando, con certificato da rilasciare dalla Camera di commercio ed industria, di essere fabbricanti ed abituali esportatrici dei prodotti per la cui produzione esse intendono di importare la farina.

Nella domanda dovrà essere dichiarato quali fra i prodotti ammessi la ditta intenda fabbricare per la esportazione, la percentuale di farina che sarà impiegata per ogni quintale di prodotto, la dogana presso la quale sarà compiuta la importazione della farina e la esportazione dei prodotti con essa fabbricati.

Art. 3.

Delle autorizzazioni accordate i direttori superiori delle circoscrizioni doganali daranno avviso al Prefetto della provincia nella quale è situato lo stabilimento, agli effetti della vigilanza di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, nonchè alle dogane presso le quali dovranno compiersi le operazioni di importazione della farina e di esportazione dei prodotti fabbricati.

Art. 4.

Nelle dichiarazioni per importazione di farina destinata alla fabbricazione di prodotti da esportare, dovrà essere indicato, oltre ai dati prescritti dalle disposizioni in vigore, anche: il tasso di abburattamento, lo stabilimento cui la partita è destinata, la specie dei prodotti da fabbricare, il mezzo di spedizione della farina dalla dogana allo stabilimento.

Art. 5.

La farina non potrà essere asportata dalla dogana se non in sacchi muniti del piombo di origine o di altro apposto a cura dell'importatore. I sacchi dovranno portare la indicazione della provenienza estera, del tasso di abburattamento della farina, del peso e della destinazione.

La bolletta doganale di importazione dovrà accompagnare la farina durante il trasporto, il quale dovrà effettuarsi entro il termine da stabilire dalla dogana sulla bolletta medesima.

Art. 6.

Tanto la farina, quanto i prodotti con essa fabbricati per l'esportazione, dovranno essere custoditi in magazzini diversi da quelli di custodia delle farine destinate alla fabbricazione di prodotti per il consumo nel Regno e di tali prodotti, in modo che le consistenze possano in qualunque momento essere controllate.

I fabbricanti dovranno tenere in evidenza su apposito registro tutte le partite di farina importata, allegandovi le rispettive bollette di importazione; da tale registro dovranno risultare altresì le quantità impiegate nella fabbricazione dei prodotti da esportare, quella dei prodotti ottenuti e l'esito ad essi dato con spedizioni per l'estero.

Art. 7.

Sui recipienti esterni dei colli contenenti i prodotti da esportare dovrà essere apposta, in caratteri ben visibili, la indicazione « prodotti in esportazione ottenuti con farina di frumento abburattata a tasso inferiore all'80 per cento », nonchè il nome e la sede della ditta fabbricante.

Art. 8.

Nelle dichiarazioni per esportazione dei prodotti fabbricati con farina ammessa alla importazione eccezionale, dovrà essere indicato, oltre ai dati prescritti secondo le vigenti disposizioni, anche il peso netto della partita, la percentuale di farina contenuta nei prodotti medesimi ed il relativo tasso di abburattamento, citando altresì gli estremi della bolletta di importazione della farina. Su tale bolletta la dogana apporrà le necessarie attestazioni di scarico.

Art. 9.

Agli effetti dello scarico delle bollette di importazione di cui al precedente articolo, la percentuale ed il tasso di abburattamento della farina contenuta nei prodotti presentati per la esportazione sarà stabilita in base ai risultati di analisi dei campioni che le dogane preleveranno dalle singole partite e trasmetteranno ai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

La merce potrà essere subito esportata e le dogane effettueranno lo scarico provvisorio delle bollette di importazione di farina, in base alle quantità dichiarate dall'esportatore.

Art. 10.

La vigilanza per l'applicazione delle presenti norme sarà esercitata secondo il disposto del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448.

Le consistenze di magazzino e la regolare tenuta del registro di cui all'art. 6 delle presenti norme, saranno periodicamente accertate anche da funzionari doganali delegati dai direttori superiori delle circoscrizioni doganali, in concorso della Regia guardia di finanza.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 dicembre 1926

Francia	89.94	New York	22.534
Svizzera	434.71	Dollaro Canadese	22.52
Londra	109.36	Oro	434.8C
Olanda	9.045	Belgrado	40 —
Spagna	344 —	Budapest (pengo)	0 0315
Belgio	3.115	Albania (Franco oro)	4.3725
Berlino (Marco oro)	5.37	Norvegia	5.68
Vienna (Schillinge)	3.195	Polonia (Sloty)	—
Praga	67 —	Rendita 3,50 %	60.675
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	55 —
Russia (Cervonetz)	115.86	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.40	Consolidato 5 %	78.475
Peso argentino carta	9.41	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.65

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.